

Imposta di bollo pari ad Euro [•],00 assolta dall'Affidatario mediante modello F24 ELIDE

SCHEMA DI CONTRATTO

Servizio di esecuzione di prove sui materiali da costruzione e sulle opere, in situ, di laboratorio e strumentali, relativamente agli interventi di “Costruzione di due edifici denominati Ski Stadium e Hospitality Lounge e del correlato spazio esterno, situati in via Funvie in Comune di Bormio (SO)” e di “Realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio (SO)”

CUP: I95B2200030002

CIG: [•]

INDICE

ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI.....	4
ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO e TEMPI DI ESPLETAMENTO	6
ART. 3 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO E RESPONSABILITA’.....	12
ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO.....	14
ART. 5 – CORRISPETTIVO	14
ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI.....	17
ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI	22
ART. 8 - CONTROVERSIE.....	24
ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTI.....	24
ART. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO	25
ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE.....	26
ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO	28

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO29

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA.....32

ART. 15 - TRASPARENZA32

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI34

ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE 35

TRA

CONCESSIONI AUTOSTRADALI LOMBARDE S.p.A., con sede legale in Milano, Via Pola n. 12/14, P.I. n. 05645680967, rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Gianantonio Arnoldi, nato a Capriate San Gervasio il 12 maggio 1958, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito **"CAL"** o la **"Società"**)

E

[•], con sede in **[•]** (**[•]**), Via **[•]** n. **[•]**, C.F./P.IVA n. **[•]**, in persona di **[•]**, nato a **[•]** il **[•]**, C.F. **[•]**, domiciliato per la carica presso la società che rappresenta (di seguito l'**"Affidatario"**)
di seguito, entrambi (**CAL** e l'**Affidatario**), denominati congiuntamente **"Parti"**.

PREMESSO CHE

a) con Accordo sottoscritto in data 14 aprile 2022, Regione Lombardia, Comune di Bormio e CAL hanno condiviso di procedere alla progettazione e realizzazione dell'intervento titolato "Comparto Ski Arena" che consiste, tra l'altro, nella costruzione di un nuovo Ski Stadium con ristrutturazione di un edificio esistente denominato Hospitality Lounge, nonché nella costruzione di nuovi fabbricati in cui rilocalizzare gli abitanti di un edificio residenziale da demolire (di seguito, insieme, gli "Interventi").

- b) nel citato Accordo è stato individuato in **CAL** il soggetto incaricato della redazione della progettazione e della relativa realizzazione;
- c) per i due interventi in oggetto, sono in corso rispettivamente la gara di individuazione del contraente dei lavori di *“Costruzione di due edifici denominati Ski Stadium e Hospitality Lounge e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie in Comune di Bormio (SO)”* (la “Gara Lavori”) e l’iter di approvazione e/o rilascio del Permesso di Costruire del Progetto Definitivo dell’intervento di *“Realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio (SO)”*;
- d) ai fini di svolgere le attività indicate nella precedente lett. b), **CAL** necessita di affidare ad un soggetto esterno l’attività di **esecuzione di prove sui materiali da costruzione e sugli interventi, in situ, di laboratorio e strumentali**, durante la fase realizzativa (con riferimento al cantiere dei lavori e ai collaudi in corso d’opera e/o finale) degli Interventi;
- e) con Richiesta di preventivo del [•], **CAL** ha reso disponibile agli operatori economici invitati la Relazione Tecnica e il Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Tecniche del Progetto Esecutivo dell’intervento di *“Costruzione di due edifici denominati Ski Stadium e Hospitality Lounge e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie in Comune di Bormio (SO)”* nonchè stralcio del Progetto Definitivo dell’intervento di *“Realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio (SO)”* oltre al Capitolato Speciale d’Appalto - Norme Generali del Servizio della gara in oggetto;
- f) con atto del [•] 2024, **CAL** ha individuato [•] quale **Affidatario del Contratto** in oggetto;

TUTTO CIÒ PREMESSO

le **Parti** sopra costituite convengono e stipulano quanto segue.

ART. 1 – DOCUMENTI CONTRATTUALI E DEFINIZIONI

1.1 Le Premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del **Contratto** e concorrono quindi, unitamente a quest'ultimo, a definire la complessiva volontà delle Parti in relazione ad ogni prestazione connessa all'esecuzione dello stesso. Costituiscono parimenti parte integrante, sostanziale del **Contratto** i seguenti **Documenti Contrattuali**, che le Parti dichiarano di ben conoscere ed accettare, ancorché non materialmente allegati al **Contratto**, nonché tutti gli ulteriori atti e documenti in essi richiamati e/o richiamati nel **Contratto** e nei documenti contrattuali di seguito elencati:

a) Documenti dell'offerta:

- l'Offerta, comprendente il DGUE ed il Documento di Offerta;

b) Documenti dell'affidamento:

- Richiesta di preventivo;
- Schema di Contratto;
- Elenco prezzi;
- Capitolato Speciale d'Appalto - Norme Generali;
- Documentazione Tecnica;
- Chiarimenti forniti dalla Stazione Appaltante in fase di Richiesta di preventivo;

c) Ulteriori documenti:

- Modello per comunicazione dei flussi finanziari ex art. 3 L. 136/2010;
- Garanzia definitiva n. [•], emessa da [•] in data [•];
- Polizza assicurativa prestata dall'Appaltatore in base al successivo articolo 11.1;

1.2 In caso di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente **Contratto** e quelle contenute nei **Documenti contrattuali**, prevale quanto previsto nel presente **Contratto**.

1.3 L'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente **Contratto** è soggetta alla osservanza piena, assoluta e incondizionata delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previste dalla documentazione di cui al precedente punto **1.1**, nonché di tutte le disposizioni normative vigenti pro tempore. Tutti i relativi obblighi e oneri sono compresi e compensati nel Corrispettivo di **Contratto** tranne ove diversamente specificato.

1.4 Tranne ove diversamente specificato, i termini con la lettera maiuscola avranno, sia al singolare che al plurale, il significato loro qui di seguito attribuito:

- a) **Affidatario** indica [•], che sottoscrive il **Contratto**;
- b) **Appalto** indica le prestazioni di cui al successivo art. **2** del presente **Contratto**;
- c) **Codice** indica il Codice dei Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii. che disciplina le prestazioni da svolgere di cui al successivo art. 2;
- d) **Progetti Esecutivi** indica il Progetto Esecutivo dell'Intervento 1 ed il Progetto Esecutivo dell'Intervento 2;
- e) **Contratto** indica il presente Contratto;
- f) **Interventi** indica unitamente i) la “ *Costruzione di due edifici denominati Ski Stadium e Hospitality Lounge e del correlato spazio esterno, situati in via Funivie in Comune di Bormio (SO)*” (di seguito separatamente an-

che “**Intervento 1**”) e ii) la “*Realizzazione di due nuovi edifici a destinazione residenziale in Comune di Bormio (SO)*” (di seguito separatamente anche “**Intervento 2**”);

g) **Consegna** indica l’invio/consegna informatica e cartacea dei rapporti di prova e dei certificati di prova nonché di qualsiasi report esitato dalle prove sui materiali da costruzione e sulle opere relativamente agli **Interventi**, secondo le modalità indicate al successivo art. **2.4**;

h) **Servizio** indica l’esecuzione di prove sui materiali da costruzione e sulle opere, in situ, di laboratorio e strumentali durante la fase realizzativa (con riferimento al cantiere dei lavori e ai collaudi in corso d’opera e/o finale) degli Interventi;

i) **Prestazioni** indica le attività relative all’espletamento del **Servizio** descritte al successivo art. **2.1 lett. A, B, C e D**.

ART. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO e TEMPI DI ESPLETAMENTO

2.1 CAL conferisce all’**Affidatario**, che accetta, l’affidamento del servizio di **esecuzione di prove sui materiali da costruzione e sulle opere, in situ, di laboratorio e strumentali**, degli Interventi, come meglio specificato di seguito (di seguito il “**Servizio**”); in particolare si conferiscono all’**Affidatario** le seguenti **Prestazioni**:

A. l’esecuzione di prove strumentali, di laboratorio e in situ, di indagine, di prelievo, da effettuare sui materiali da costruzione che saranno utilizzati nell’ambito degli Interventi e riguardano principalmente le seguenti categorie:

- i. Legni, anche strutturali;
- ii. Acciai;

- | | |
|-------|--|
| iii. | Calcestruzzi e miscele cementizie; |
| iv. | Terre; |
| v. | Impermeabilizzazioni e isolanti; |
| vi. | Solai laterocementizi; |
| vii. | Serramenti esterni ed interni; |
| viii. | Rivestimenti e pavimenti; |
| ix. | Vernici e pitture; |
| x. | Impianti elettrici, antincendio, idrico, di riscaldamento e di raffrescamento; |

B. l'esecuzione di prove strumentali, di laboratorio e in sito, di indagine, di prelievo, da effettuare sulle opere in costruzione o costruite, anche ai fini delle attività proprie del collaudo degli Interventi;

C. la certificazione di Legge di quanto descritto ai precedenti punti A. e B.;

D. ulteriori attività/adempimenti che dovessero rendersi necessari nello svolgimento delle prestazioni di cui alle precedenti lett. A e B e C.

2.2	Ai fini dell'espletamento del Servizio, CAL invierà all'Affidatario, alla PEC di cui al successivo art. 9.1 lett. b), specifica richiesta di avvio dell'esecuzione;
	a tal fine CAL trasmetterà all'Affidatario il Progetto Esecutivo di ciascun Intervento su cui eseguire il Servizio.

2.3 L'esecuzione delle **Prestazioni** di cui al precedente art. **2.1.**, saranno ordinate all'Affidatario a mezzo di Disposizioni scritte di Servizio del **Direttore dei Lavori** inviate alla PEC di cui al successivo art. **9.1 lett. b)** , nelle quali verrà indicato la tipologia di prove da effettuare e il tempo assegnato per l'esecuzione di esse; il tempo decorrerà dalla data di invio della disposizione.

2.4 Per documentare lo svolgimento del Servizio in relazione a ciascun Intervento, l'**Affidatario** si impegna a predisporre e inviare - qualora CAL lo richiedesse - un **Rapporto Tecnico** specificato nel Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, in cui dovranno essere adeguatamente rappresentate e motivate le risultanze delle attività svolte nonché a emetterne il relativo **certificato di Legge**.

2.5 Qualora, nel corso della durata del **Contratto**, vengano richieste modifiche e/o integrazioni ai **Progetti Esecutivi** al fine di recepire osservazioni di altri Enti competenti, l'Affidatario si impegna a trasmettere il **Rapporto Tecnico** ed il **certificato di Legge** al fine di tener conto delle modifiche e/o integrazioni apportate, nelle tempistiche di cui al successivo art. **2.11** .

2.6 Ferma l'applicabilità al Servizio di cui al presente art. 2 delle previsioni di cui al D. Lgs. n. 36/2023, qualora nel corso della durata del Contratto entri in vigore altra normativa sopravvenuta applicabile alle attività oggetto del Servizio, l'Affidatario si impegna a svolgere le suddette attività e, se del caso, ad aggiornare il **Rapporto Tecnico** ed il **certificato di Legge** secondo quanto previsto dalla suddetta normativa sopravvenuta, nelle tempistiche di cui di cui al successivo art. **2.11**.

2.7 L'Affidatario si impegna a svolgere l'attività di cui ai precedenti artt. 2.5 e 2.6 senza la corresponsione di extra – oneri, salvo i corrispettivi previsti nell'elenco prezzi ed in tal caso verrà corrisposto l'importo riconosciuto dall'Elenco prezzi ottenuto applicando la percentuale di ribasso offerta dall'Affidatario.

2.8 Con riferimento alle Prestazioni di cui al precedente art. **2.1** l'**Affidatario** si impegna a **supportare** la Direzione Lavori e il Collaudatore nell'esecuzione

di prove sui materiali da costruzione e sulle opere, per tutto quanto necessario e di sua competenza in relazione alle attività di prova/indagine/ri-
lievo/prelievo svolte e da svolgere.

2.9 L’Affidatario si impegna a consegnare tutti gli atti e i documenti relativi al **Servizio** di cui al presente articolo in formato cartaceo e informatico, firmati anche digitalmente.

2.10 L’Affidatario è obbligato, su richiesta di **CAL**, a comunicare a **CAL** in qualunque momento informazioni circa lo stato di avanzamento delle prestazioni di cui al presente articolo.

2.11 I termini di espletamento del Servizio sono i seguenti:

a) con riferimento all’attività di cui al precedente art. **2.1**, l’Affidatario deve inviare a **CAL** tutti gli **elaborati**, i **verbali**, il **Rapporto Tecnico** e il **certificato di Legge entro 7 (sette) giorni solari consecutivi successivi** dalla data indicata nella comunicazione di cui al precedente art. **2.3**, fatto salvo un maggior termine assegnato dal Responsabile Unico del Progetto sulla base di circostanze peculiari.

È fatto salvo altresì quanto previsto al successivo art. **7.2**;

b) con riferimento al precedente art. **2.5**, in caso di modifiche e/o integrazioni al **Progetto Esecutivo** di ciascun Intervento al fine di recepire osservazioni di altri Enti, l’Affidatario si impegna ad aggiornare il **Rapporto Tecnico e il certificato di Legge** al fine di tener conto delle modifiche e/o integrazioni apportate, **entro 5 (cinque) giorni solari consecutivi** dalla richiesta di **CAL**, fatto salvo un maggior termine assegnato da **CAL** sulla base di circostanze peculiari;

c) con riferimento al precedente art. **2.6** in caso di entrata in vigore di

normativa sopravvenuta applicabile con riferimento alle attività in oggetto del **Servizio**, l'**Affidatario** si impegna a trasmettere il **Rapporto Tecnico** e/o ad aggiornare lo stesso a quanto previsto dalla suddetta normativa sopravvenuta **entro 3 (tre) giorni solari consecutivi** dalla richiesta di **CAL**, fatto salvo un maggior termine assegnato da **CAL** sulla base di circostanze peculiari.

2.12 Il mancato rispetto delle tempistiche di espletamento di cui al precedente art. **2.11** comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7.

2.13 Resta ferma la responsabilità contrattuale dell'**Affidatario** nel caso in cui i suddetti termini si dovessero prolungare a causa di errori, omissioni o imprecisioni negli elaborati consegnati dall'**Affidatario** medesimo.

2.14 L'**Affidatario** si impegna a seguire quanto previsto dalle proprie Procedure di Qualità ove vigenti ed alla modulistica ad esse allegata, nonché a fornire esclusivamente a **CAL** tutti i dati richiesti relativi all'attività svolta nelle modalità che verranno definite da **CAL** (ad es. dati per auditing interni a **CAL**, per auditing attuati da Enti terzi sugli Interventi, ecc.). Nel caso in cui **CAL** si doti di altre Procedure di Qualità, l'**Affidatario** si impegna a rispettarle senza alcuna modifica del corrispettivo.

2.15 Le **prestazioni** oggetto del Contratto dovranno essere svolte con la massima diligenza, professionalità, nel pieno rispetto della normativa vigente, nonché delle norme tecniche e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto del **Contratto**.

2.16 Per tutte le prove richieste, nonché per quelle relativamente alle quali non si trovino prescritte speciali norme, l'**Affidatario** dovrà eseguire i migliori procedimenti prescritti dalla tecnica, attenendosi agli ordini che all'uopo impartirà la Direzione dei Lavori, conformemente alle norme vigenti.

2.17 **CAL** si riserva il diritto di procedere in ogni momento al controllo del corretto adempimento delle prestazioni poste a carico dell'**Affidatario**.

2.18 L'**Affidatario** si impegna a garantire, per tutta la durata del **Contratto**, la partecipazione alle riunioni che verranno convocate da **CAL** e che si terranno, di regola, in modalità telematica, nonché eventualmente presso la sede dell'**Affidatario**, così come presso gli uffici di altri enti pubblici ovvero di altri soggetti terzi di volta in volta indicati da **CAL**.

2.19 Ai sensi dell'art. 120, co. 1 lett. a) del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii, l'**Affidatario** si impegna a svolgere, ove richiesto da **CAL**, prestazioni oggetto del Contratto, ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell'affidamento eventualmente resesi necessarie, in aggiunta alle altre ipotesi dell'art. 120 del Codice con i relativi limiti. Si rinvia al successivo art. **5.1**, punto ii).

2.20 L'**Affidatario** si impegna a inviare a **CAL** un elenco delle prestazioni da effettuare con il corrispondente corrispettivo calcolato in applicazione di quanto previsto all'art. **5.1** punto i). **CAL** liquiderà il corrispettivo delle sole prestazioni previamente approvate dal DL e RUP ed eseguite.

ART. 3 - ONERI A CARICO DELL’AFFIDATARIO E RESPONSABILITA’

3.1 Sono a carico dell’**Affidatario**, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e le spese relativi alla prestazione oggetto del **Contratto**, nonché ogni altra attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel **Contratto**.

3.2 L’**Affidatario** si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente all’inizio dell’esecuzione del **Contratto**. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del **Contratto** e limitatamente alle attività oggetto del medesimo, resteranno ad esclusivo carico dell’**Affidatario**, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’**Affidatario** non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di **CAL** assumendosene il medesimo **Affidatario** ogni relativa alea.

3.3 L’**Affidatario** garantisce l’esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori, legislative e regolamentari applicabili in relazione all’oggetto del presente **Contratto**, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente all’inizio dell’esecuzione del **Contratto**, nonché delle norme in materia di contri-

buzione e di retribuzione dei lavoratori, di trattamento economico normativo, previdenziale e assistenziale, nel rispetto dei vigenti contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria e nella località in cui si svolge il lavoro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne **CAL** da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di espletamento delle prestazioni contenute nel **Contratto**.

3.4 L’Affidatario, se inadempiente agli obblighi posti a suo carico dal presente **Contratto** è tenuto a risarcire i danni derivanti a **CAL** in conseguenza dell’inadempimento.

3.5 Per i danni non ristorabili, per tipologia e importo, mediante la copertura assicurativa di cui al successivo articolo **11.1**, resta ferma la responsabilità dell’**Affidatario**, la quale opera anche nell’ipotesi di inesigibilità, in tutto o in parte, della prestazione contrattualmente dovuta dall’assicuratore.

3.6 L’Affidatario dichiara di disporre e si obbliga ad avvalersi della propria organizzazione per l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto**. L’**Affidatario**, in particolare, dichiara e garantisce che l’attività oggetto del **Contratto** costituisce ordinaria attività e che lo stesso è dotato di propria autonomia organizzativa e gestionale, capace di operare nel settore oggetto del presente **Contratto**, come di fatto opera, con propri capitali, mezzi ed attrezzature; in particolare, l’**Affidatario** ha svolto, svolge e continuerà a svolgere la predetta attività in via non esclusiva per **CAL**.

È fatta salva la facoltà per l’Affidatario di ricorrere a quanto previsto dalla normativa applicabile.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

4.1 Il **Contratto** decorre dalla data indicata nella richiesta di inizio dell’esecuzione del **Servizio** *[in particolare, per l’Intervento 1 l’inizio dell’esecuzione è stimata nel mese di aprile 2024]*, fermi restando i termini di cui al precedente artt. **2.11**, e ha durata sino al collaudo dell’Intervento collaudato temporalmente per ultimo che, ad oggi, a mero titolo indicativo, si stima nel primo semestre dell’anno 2026.

Al riguardo, si chiarisce che i mesi di agosto e dicembre sono da considerarsi quali mesi lavorativi.

ART. 5 – CORRISPETTIVO

i. **5.1 L’importo** massimo complessivo per l’espletamento delle attività di cui al precedente art. **2** è pari a **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre oneri previdenziali, ove dovuti , e IVA nelle misure di legge di cui:**Euro [•] ([•]/[•])**, oltre oneri previdenziali, ove dovuti, e IVA nelle misure di legge, quale importo massimo complessivo per l’espletamento del **Servizio** in relazione agli **Interventi**. L’importo effettivo sarà calcolato a partire dalle quantità e tipologie di prestazioni previamente approvate dal DL e dal RUP ed effettivamente eseguite, a cui verranno applicati i prezzi unitari riportati nell’Elenco prezzi, ribassati con il ribasso offerto in gara dall’**Affidatario** pari a [•] %;

ii. **Euro [•] ([•]/[•])** *[l’importo corrispondente alla differenza tra l’importo di Euro 139.000 e l’importo sub i)]* oltre oneri previdenziali, ove do-

vuti, e IVA nelle misure di legge, quale importo massimo per le prestazioni di cui al precedente art. 2.19, ai sensi dell'art. 120, co. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. oggetto del Contratto, ulteriori, connesse e/o complementari a quelle oggetto dell'affidamento eventualmente resesi necessarie 4, in aggiunta alle altre ipotesi dell'art. 120 del Codice con i relativi limiti.

5.2. Nel caso dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente art. **2.19**, il corrispettivo per la prestazione verrà calcolato applicando il ribasso offerto dall'**Affidatario**, pari a **[•]** % rispetto ai prezzi unitari riportati nell'Elenco prezzi. In caso di prestazioni non riconducibili ai prezzi unitari, le Parti definiranno l'importo delle prestazioni necessarie a seguito della richiesta medesima. I costi di sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero).

5.3. L'ammontare complessivo di cui all'art. **5.1** rappresenta l'importo massimo del servizio medesimo e non dovrà comunque essere superato; l'**Affidatario** s'impegna a seguire costantemente, nel proprio interesse, l'esecuzione del servizio affinché l'importo dello stesso sia contenuto entro il limite sopra fissato, in quanto non verranno, da **CAL**, riconosciute ed accettate prestazioni eseguite oltre l'importo massimo sopra indicato.

5.3 CAL si riserva altresì il diritto di variare il rapporto tra le quantità delle singole categorie di lavori ed altresì la facoltà di definire, mediante PEC, in qualsiasi momento, le Prestazioni eseguite, qualsiasi ne sia il loro importo ed anche qualora gli stessi non siano ancora state iniziate, senza che il Laboratorio possa accampare diritti a qualsiasi titolo imputabili, per compensi di sorta, oltre s'intende il pagamento degli eventuali Prestazioni ordinate ed eseguiti, ai prezzi e con le modalità di seguito indicate.

5.4 Il corrispettivo di cui al precedente art. **5.1** è **omnicomprensivo**, e comprende e compensa integralmente: (i) tutte le attività necessarie per la puntuale ed esatta esecuzione del **Servizio**, incluse tutte le prestazioni e tutte le attività di supporto, nessuna esclusa, necessarie e/o attinenti all'esecuzione a perfetta regola d'arte di tutte le prestazioni previste dal presente **Contratto** secondo le specifiche e le modalità ivi contenute, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti vigenti e/o emanati in corso di esecuzione del **Contratto**, anche se non esplicitamente richiamati; (ii) le spese vive sostenute per le prestazioni oggetto del **Contratto** e ogni altra spesa sostenuta per l'espletamento delle prestazioni, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio sostenute per la partecipazione alle riunioni presso la sede di **CAL** o presso la sede di altri enti e soggetti terzi ove l'Affidatario non abbia sede legale o una sede secondaria nella Provincia di Milano, entro un limite pari ad **Euro 2.250,00 (duemiladuecentocinquanta/00)**. (iii) la conservazione dei saggi effettuati e dei resti dei provini fino alla redazione del certificato di collaudo dei lavori. A seguito di tale certificato, e solo su specifica autorizzazione della DL, tali saggi e resti potranno essere destinati a smaltimento secondo le normative vigenti a cura e spese dell'aggiudicatario; (iv) le spese per l'emissione e la trasmissione al Committente dei certificati, delle relazioni di interpretazione dei risultati e dei disegni esplicativi delle prove e degli accertamenti eseguiti; la trasmissione, su richiesta della Committente, dei certificati e/o rapporti di taratura delle attrezzature utilizzate e i relativi rinnovi periodici.

5.5. Al Contratto si applicherà la previsione della revisione dei prezzi, di cui all'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità di seguito specificate.

5.6 La revisione dei prezzi può essere formulata da entrambe le parti, a partire

dal secondo anno di esecuzione del contratto, una sola volta per ciascuna annualità ed è oggetto di specifica istruttoria da parte della Stazione Appaltante.

5.4 La conseguente variazione del corrispettivo può essere riconosciuta, in aumento o in diminuzione, sulla base degli stati di avanzamento del **Servizio** (al netto del ribasso offerto), relativi a prestazioni eseguite a partire dal secondo anno di esecuzione del contratto e non ancora liquidate, come contabilizzati dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto medesimo.

5.5 Nel caso in cui la variazione percentuale (sia in aumento che in diminuzione) dell'indice ISTAT, riscontrata tra la data di avvio della revisione e la data di presentazione dell'offerta in fase di Gara, risulti inferiore o uguale alla soglia del 5% dell'importo di cui all'art. 5.1, punti i. oppure di cui all'art. 5.1, punti i., ii. nel caso di esercizio della facoltà di cui all'art. 2.19, la revisione dei prezzi non avrà luogo.

5.6 Nel caso in cui detta variazione percentuale risulti superiore alla soglia sopra detta, l'adeguamento del corrispettivo sarà determinato applicando agli stati di avanzamento sopra indicati il 80% della quota parte eccedente la soglia del 5% della variazione percentuale dell'indice ISTAT, di cui al precedente periodo, secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.Lgs. 36/23.

5.7 Nell'ipotesi di cui al successivo art. 13.1 lett. m), l'**Affidatario** nulla può pretendere per la diminuzione delle Prestazioni rispetto a quelle stimate.

ART. 6 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

6.1 Ai sensi dell'art. 125, co. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione della prestazione di cui al precedente art. 2 verrà corrisposto all'**Affidatario** il **20% (venti per cento)** dell'importo ottenuto sommando quanto indicato al precedente art. 5.1 punto i., pari a Euro [•]

([•]/[•]), oltre oneri previdenziali e IVA nelle misure di legge, a condizione che l'Affidatario abbia costituito, nel suddetto termine di 15 giorni, una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa secondo quanto meglio disciplinato al successivo art. **11.6**. È fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. **6.3** e **6.9**.

6.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente art. **6.1**, il corrispettivo di cui all'art. **5.1** sarà corrisposto secondo quanto di seguito indicato:

A. L'importo massimo di cui al precedente art. **5.1**, punto i., pari a Euro [•] ([•]/[•]), oltre oneri previdenziali ove dovuti e IVA nelle misure di legge, quale importo per l'espletamento del **Servizio**, sarà corrisposto secondo la seguente cadenza :

a) 40% (quaranta per cento) dell'importo massimo di cui all'art 5.1. punto i), pari ad **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre oneri previdenziali, ove dovuti, e IVA nelle misure di legge, a seguito **del raggiungimento di tale importo di avanzamento del Servizio**, calcolato ai sensi dell'art. 5.1 punto i), al netto del 20% nel caso di erogazione dell'importo di cui al precedente art. **6.1**, a seguito della consegna da parte dell'**Affidatario del Rapporto Tecnico** di cui al precedente art. **2.4** e dei certificati di Legge del Servizio eseguito fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. **6.3** e **6.9**.

b) 40% (quaranta per cento) dell'importo massimo di cui all'art. 5.1 punto i), pari ad **Euro [•] ([•]/[•])**, oltre oneri previdenziali, ove dovuti e IVA nelle misure di legge, a seguito **del raggiungimento dell'80% dell'importo di avanzamento del Servizio**, calcolato ai sensi

dell'art. 5.1. punto i), a seguito della consegna da parte dell'**Affidatario** del **Rapporto Tecnico** di cui al precedente art. 2.4 e dei certificati di Legge del Servizio eseguito, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. **6.3** e **6.9**.

c) 15% (quindici percento) dell'importo massimo di cui all'art. 5.1 punto i), pari ad **Euro [·] ([·]/[·])**, oltre oneri previdenziali, ove dovuti e IVA nelle misure di legge, a seguito **del raggiungimento dell'95% dell'importo di avanzamento del Servizio**, calcolato ai sensi dell'art. 5.1. punto i), a seguito della consegna da parte dell'**Affidatario** del **Rapporto Tecnico** di cui al precedente art. 2.4 e dei certificati di Legge del Servizio eseguito, fatto salvo quanto previsto ai successivi artt. **6.3** e **6.9**.

d) 5% (5 percento) del rimanente importo corrispondente alle Prestazioni eseguite, calcolato ai sensi dell'art. 5.1. punto i), oltre oneri previdenziali, ove dovuti, e IVA nelle misure di legge, a seguito del collaudodell'ultimo **Intervento temporalmente collaudato**.

Nel caso in cui l'Affidatario non abbia sede legale o una sede secondaria nella Provincia di Milano sono altresì rimborsate le spese di viaggio sostenute nel corrispondente periodo previa allegazione delle relative ricevute/quietanze di pagamento, nel limite di quanto indicato all'ultimo paragrafo del precedente art. 5.5.

6.3 Per l'assolvimento dell'imposta di bollo, si rinvia al successivo art. **17**.

6.4 Maturati i presupposti di cui ai precedenti artt. **6.1** e **6.2**, ferma restando la verifica – da parte di **CAL** – del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, l'**Affidatario** emetterà fattura elettronica per l'importo dovuto

utilizzando il codice destinatario **Q1X4S1**.

Si rappresenta che **CAL** rientra nell'elenco Istat delle Pubbliche Amministrazioni e, pertanto, nell'ambito dell'applicazione dello Split Payment; pertanto, la fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire con la fattura PA assoggettata a split payment.

6.5 Il corrispettivo maturato, fatti salvi i casi in cui si debba procedere all'applicazione delle penali di cui al successivo art. 7, verrà liquidato a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente dedicato comunicato dall'**Affidatario** previa verifica, da parte di **CAL**, del corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, entro **30 (trenta) giorni f.m.** dalla data di ricevimento della fattura.

6.6 La liquidazione della fattura è subordinata, qualora ne ricorrano le condizioni, al corretto assolvimento delle prestazioni previdenziali a favore dei propri dipendenti attestato mediante DURC richiesto da **CAL** alle Autorità competenti (regolarità contributiva).

6.7 L'inadempimento da parte dell'**Affidatario** di uno qualsiasi degli obblighi ad esso derivanti dal **Contratto** darà a **CAL** il diritto di sospendere, in tutto o in parte, il pagamento fino al momento in cui l'**Affidatario** avrà posto fine a tale inadempimento. **CAL** non dovrà corrispondere alcun interesse né rivalutazione o altro per un ritardo nel pagamento dovuto alle ragioni sopra menzionate.

6.8 In caso di ottenimento da parte di **CAL** del DURC che segnali un'inadempienza contributiva o in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'**Affidatario** impiegato nell'esecuzione del **Contratto**, trova applicazione quanto disposto dall'art. 11, comma 6, primo,

terzo e quarto periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

6.9 In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, co. 6, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023.

L'**Affidatario** deve pertanto riportare sulle fatture, oltre all'importo dovutogli per le prestazioni eseguite, anche l'importo della ritenuta in detrazione, calcolata in ragione dello 0,50% sul compenso maturato.

Le ritenute così accumulate saranno svincolate in sede di liquidazione finale del **Servizio** di cui all'art. **6.2** a seguito del rilascio del documento unico di regolarità contributiva dell'**Affidatario** da parte degli enti previdenziali competenti.

6.10 Qualora le fatture e/o la documentazione accompagnatoria dovessero richiedere delle correzioni a causa di un errore da parte dell'**Affidatario**, la data di pagamento verrà calcolata a partire dalla data in cui **CAL** avrà ricevuto la fattura corretta da parte dell'**Affidatario**.

6.11 L'**Affidatario** si obbliga ad assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi e per gli effetti della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., che qui si intende integralmente richiamata e, con la sottoscrizione del **Contratto**, si assume espressamente tutti gli obblighi previsti dalla predetta Legge n. 136/2010.

6.12 Al fine di cui al precedente art. **6.11**, l'**Affidatario** dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato nonché i dati identificativi delle persone delegate ad operare su tale conto sono indicati nel "*Modello per comunicazione ex art. 3 Legge n. 136/2010*" che costituisce parte integrante e sostanziale del presente **Contratto** ancorché non materialmente allegato.

Il Codice Identificativo Gara (**CIG**), di cui alla Legge n. 136/2010 e s.m.i., in relazione al presente affidamento è: **xxxxxxxxxx**.

6.13 La violazione degli obblighi di cui al presente art. **6.11** e alla Legge n. 136/2010 determinano la risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 7 - PENALI E INADEMPIMENTI

7.1 L'**Affidatario** è soggetto a penalità:

- (i) qualora non ottemperi alle tempistiche di cui al precedente art. **2.11**, come meglio specificato al successivo art. **7.2**;
- (ii) in caso di violazione delle prescrizioni contrattuali e/o di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non correttamente, come meglio specificato al successivo art. **7.3**.

7.2 In caso di ritardato adempimento della prestazione rispetto a ciascuna delle tempistiche di cui a precedente art. **2.11** , **CAL** potrà applicare una penale giornaliera pari all'1 per mille dell'importo di cui al precedente art. **5.1 punto i.**, oppure di cui all'art. **5.1 punti i. e ii. in caso di esercizio della facoltà di cui al precedente art. 2.19**, fermo restando che in caso di ritardo complessivamente superiore a **3 (tre) giorni** rispetto al termine di cui al precedente art. **2.11lett. a)** , **CAL** ha facoltà di risolvere ai sensi del successivo art. **13** il **Contratto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., con diritto al risarcimento dei maggiori danni subiti.

7.3 In caso di prestazioni non eseguite o eseguite in tutto o in parte non esattamente, o eseguite in modo non conforme alle disposizioni contrattuali, **CAL** potrà applicare una penale giornaliera decorrente dalla relativa contestazione pari all'1 per mille dell'importo di cui al precedente art. **5.1 punto**

i. oppure di cui all'art. 5.1 punti i. e ii. in caso di esercizio della facoltà di cui al precedente art. 2.19 per ogni giorno di ritardo nell'adempimento o nell'esecuzione in modo conforme alle disposizioni contrattuali.

7.4 Nei casi di cui ai precedenti artt. 7.2 e 7.3 **CAL** procederà all'immediata contestazione via PEC all'**Affidatario** che dovrà inviare le proprie controdeduzioni entro il termine perentorio di **5 (cinque)** giorni lavorativi decorrenti dall'invio della formale contestazione. Trascorsi i suddetti **5 (cinque)** giorni dalla contestazione, qualora l'**Affidatario** non fornisca controdeduzioni scritte ovvero qualora le giustificazioni addotte non siano ritenute accettabili a giudizio di **CAL**, quest'ultima potrà procedere all'irrogazione della penale da ritardo/per inadempimento come sopra indicata, a decorrere dall'inizio del ritardo/dell'inadempimento.

7.5 Qualora l'inadempimento sia determinato da cause di forza maggiore, l'**Affidatario** deve notificare tale circostanza a **CAL** via PEC.

7.6 Nel caso in cui l'importo delle penali raggiunga la soglia del 10% del valore di cui al precedente art. 5.1 punto i. oppure di cui all'art. 5.1 punti i., e ii. in caso di esercizio della facoltà di cui al precedente art. 2.19, oppure qualora l'**Affidatario** non osservi o violi le clausole e le condizioni previste nel **Contratto**, **CAL** può disporre la risoluzione del **Contratto** ai sensi del successivo art. 13, comunicando via PEC all'**Affidatario** la volontà di avvalersi della clausola risolutiva.

7.7 In caso di applicazione di penali, **CAL** provvederà a compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle medesime penali con quanto dovuto a titolo di corrispettivo.

7.8 In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno sofferto. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'**Affidatario** dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

7.9 In caso di eventuali inadempienze o inadeguatezza della prestazione **CAL** può chiedere l'esecuzione a spese dell'**Affidatario** di tutto quanto sia necessario per completare in maniera idonea le attività oggetto del **Contratto** senza oneri aggiuntivi a carico di **CAL**.

ART. 8 - CONTROVERSIE

8.1 Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le **Parti** in relazione all'esecuzione del **Contratto** sarà competente in via esclusiva il foro di Milano.

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROGETTO E REFERENTI

9.1 Le **Parti** danno atto che:

a) il Responsabile Unico del Progetto è: Ing. Erika Avanzi

Piazza Città di Lombardia 1 - 20124 Milano

Tel. 02.67156711; PEC: cal@pec.calspa.it;

b) i dati dell'Affidatario sono:

Via [•] ([•])

Tel. [•]; PEC: [•]

9.2 Ciascuna **Parte** dovrà comunicare all'altra, a mezzo PEC, l'eventuale modifica dei dati sopra indicati, fatto salvo quanto previsto nel precedente art. **2.18.1** e **2.18.2**.

9.3 Ogni avviso, comunicazione o documento da inviarsi ad ognuna delle **Parti** del **Contratto** dovrà avvenire per iscritto, salvo che sia altrimenti

stabilito, e dovrà pervenire tramite PEC o email alla parte interessata agli indirizzi di cui al precedente art. 9.1.

ART. 10 - MODIFICHE AL CONTRATTO, CESSIONE DEL CONTRATTO, NON CEDIBILITÀ DEL CREDITO

10.1 Nessun cambiamento, modifica, deroga o revisione del **Contratto** avrà efficacia se non accettato per iscritto da **CAL**.

10.2 Termini aggiuntivi proposti dall'**Affidatario** o contenuti nelle sue fatture, nelle sue note o nella sua corrispondenza e comunque differenti rispetto a quelli contenuti nel **Contratto** non avranno alcuna efficacia se non accettati per iscritto da **CAL**.

10.3 È vietata la cessione del **Contratto** sotto qualsiasi forma.

Ogni atto contrario è nullo di diritto ai sensi dell'art. 119, co. 1, secondo periodo del D.Lgs. n. 36/2023, fatto salvo quanto previsto all'art. 120, co. 1, lett. d) del D. Lgs. n. 36/2023. È vietata la cessione del credito, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 120, co. 12 e 6 dell'All. II.14 del D. Lgs. n. 36/2023.

10.4 È ammessa la cessione dei crediti ai sensi e con le modalità di cui all'art. 120 co. 12 ed allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023, nel rispetto dei principi e delle finalità della Legge n. 136/2010. L'**Affidatario**/Cedente ha l'obbligo di comunicare al Cessionario il **CIG** e gli estremi del Conto Corrente Dedicato su cui dovranno essere effettuati i pagamenti afferenti il **Contratto**. L'atto di cessione dovrà disciplinare l'obbligo del Cessionario di effettuare i pagamenti a favore del Cedente a mezzo di bonifico bancario e comunque mediante strumenti che consentano la piena tracciabilità, sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, indicando il **CIG** ai sensi dell'art. 11, Legge n. 3/2003.

ART. 11 - COPERTURE ASSICURATIVE

11.1 **CAL** dà atto che l'**Affidatario** ha prodotto copia della **polizza**

assicurativa n. [•] e della relativa **Appendice [•]** che include l'affida-

mento in oggetto, rilasciata da **[•]**, **a copertura della Responsabilità**

Civile Professionale, con massimale non inferiore ad **Euro**

1.000.000,00 (un milione) per sinistro ed in aggregato annuo, a co-

pertura dei rischi di natura civile e professionale, estesa al danno

dell'opera, dovuta a errori od omissioni nello svolgimento dell'attività

oggetto del **Servizio**, e con durata fino alla data di rilascio del certifi-

cato di collaudo o di regolare esecuzione *[in alternativa: In caso di*

richiesta della polizza assicurativa contestualmente alla richiesta di

esecuzione anticipata, l'Affidatario dovrà trasmettere a CAL la garan-

zia definitiva e la polizza assicurativa entro 15 (quindici) giorni solari

decorrenti dalla richiesta di esecuzione anticipata; decorso il suddetto

termine senza l'invio di quanto richiesto, la Stazione Appaltante si

riserva di dichiarare la decadenza dell'Affidatario dall'affidamento].

11.2 Eventuali scoperti o franchigie previste dalle polizze assicurative di cui

sopra resteranno a carico dell'**Affidatario**, assumendo questi l'obbligo

dell'integrale risarcimento del danno arrecato a **CAL** e/o a terzi.

11.3 L'**Affidatario** dovrà consegnare a **CAL** copia dei certificati di assicura-

zione attestanti il pagamento del premio relativo a ciascun periodo assicu-

rativo, ai fini della relativa copertura fino alla data di rilascio del certificato

di collaudo o di regolare esecuzione. In caso di polizza con scadenza pre-

cedente alla scadenza del presente **Contratto**, l'**Affidatario** dovrà fornire

copia dell'atto di rinnovo.

11.4 Il mancato rispetto delle prescrizioni di cui al presente articolo può determinare le conseguenze di cui all'art. **13** del **Contratto**.

11.5 **CAL** non si assume alcuna responsabilità per danni che dovessero derivare all'**Affidatario**, ai suoi beni e ai suoi dipendenti oltre che a terzi e a cose ed animali di terzi nonché al personale o a beni e cose di **CAL**, in conseguenza della esecuzione dei servizi; di contro l'**Affidatario** assume ogni responsabilità in ordine agli eventuali danni sopramenzionati.

11.6 Le **Parti** danno atto che, ai fini della corresponsione dell'importo di cui al precedente art. **6.1**, l'**Affidatario** dovrà inviare via PEC la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 125, comma 1 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. entro 15 giorni dall'inizio dell'esecuzione del **Contratto** di cui al precedente art. **4.1**.

La suddetta garanzia dovrà essere firmata digitalmente dal soggetto garante in formato *.p7m, o in altro formato purché sia presente il codice di controllo e l'**Affidatario** dovrà altresì inviare copia del documento attestante i poteri di firma del soggetto garante.

In caso di decorso del suddetto termine senza l'invio della garanzia in oggetto, **CAL** provvederà alla corresponsione del corrispettivo secondo le tempistiche di cui all'art. **6.2** del **Contratto**, senza che l'**Affidatario** possa vantare qualsiasi pretesa anche in relazione alla mancata disponibilità dell'importo di cui al precedente art. **6.1**.

11.7 **CAL** dà atto che l'**Affidatario** ha trasmesso la **garanzia definitiva n. [•]**, ai sensi dell'art. 53, co. 4 del D.Lgs. n. 36/2023, emessa da **[•]**, in data **[•]**, pari al 5% dell'importo di cui all'art. **5.1, punto i.** a garanzia del regolare

adempimento delle obbligazioni assunte con il presente **Contratto** e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. *[in alternativa: In caso di richiesta della garanzia definitiva contestualmente alla richiesta di esecuzione anticipata, l'Affidatario dovrà trasmettere a CAL la garanzia definitiva e la polizza assicurativa entro 15 (quindici) giorni solari decorrenti dalla richiesta di esecuzione anticipata; decorso il suddetto termine senza l'invio di quanto richiesto, la Stazione Appaltante si riserva di dichiarare la decadenza dell'Affidatario dall'affidamento.].*

La predetta garanzia verrà progressivamente svincolata secondo quanto previsto al comma 8 dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023. L'**Affidatario** è obbligato a reintegrare immediatamente l'importo della garanzia di cui **CAL** si sia avvalsa in tutto o in parte durante l'esecuzione del **Contratto**. In caso di inottemperanza la reintegrazione verrà effettuata sul corrispettivo da riconoscere all'**Affidatario**.

ART. 12 - RECESSO DAL CONTRATTO

12.1 **CAL**, ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs. n. 36/2023, a suo insindacabile giudizio, ha la facoltà di recedere dal **Contratto** in qualunque momento e qualunque sia lo stato di esecuzione delle prestazioni oggetto del **Contratto**.

12.2 L'esercizio del diritto di recesso ai sensi del precedente art. **12.1** è esercitato mediante formale comunicazione inviata via PEC all'**Affidatario** darsi con un preavviso non inferiore a **20 (venti)** giorni.

12.3 In tal caso all'**Affidatario**, a definitiva e completa tacitazione di ogni di-

ritto e pretesa, verrà riconosciuto esclusivamente il pagamento delle prestazioni correttamente eseguite al momento della ricezione della comunicazione di cui al precedente art. **12.2**, secondo i corrispettivi e le condizioni di **Contratto**, nonché il **10% (dieci per cento)** dell'importo delle prestazioni non eseguite di cui al precedente art. **5.1**, calcolato ai sensi del citato art. 123, co. 1 e dell'art. 11, co. 1 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023, con espressa esclusione di ogni altro riconoscimento, a qualsivoglia titolo richiesto.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

13.1 Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste nel presente **Contratto**, nonché a quelle di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023, **CAL** avrà diritto di risolvere di diritto il **Contratto** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile nelle seguenti ipotesi:

- a)** in caso di reati accertati e/o provvedimenti rilevanti e/o altre cause di perdita dei requisiti per l'esecuzione dell'appalto ai sensi dell'art. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023;
- b)** in caso di perdita da parte dell'**Affidatario** dei requisiti attestanti l'idoneità all'espletamento delle prestazioni oggetto del **Contratto**;
- c)** in caso di applicazione di penalità contrattuali in misura superiore a quanto previsto dall'art. **7.7** del **Contratto**, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- d)** l'**Affidatario** sospenda ingiustificatamente le prestazioni, anche solo parzialmente;
- e)** l'**Affidatario** apporti modifiche e/o variazioni alle prestazioni contrattuali;

tuali non approvate specificatamente per iscritto da **CAL** come previsto all'art. **10.1** del **Contratto**;

f) in caso di grave inadempimento degli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010 di cui all'art. **6.11** del **Contratto**;

g) in caso di violazione delle prescrizioni sulle garanzie e coperture assicurative di cui all'art. **11** del **Contratto**;

h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza come previsto all'art. **14.4** del **Contratto**;

i) in caso di non veridicità delle dichiarazioni rese in tema di trasparenza di cui all'art. **15.2** del **Contratto**;

j) in caso di reiterati inadempimenti e/o non conformità della prestazione svolta dall'**Affidatario**, anche se non gravi; si intendono reiterate le violazioni, anche di contenuto diverso, risultate per almeno n. 3 (tre) volte;

k) in caso di ritardo complessivamente superiore a **3 (tre) giorni** rispetto al termine di cui al precedente **art. 2.11 lett. a)**, secondo quanto previsto al precedente art. **7.2**;

l) in caso di violazione degli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali o di adozione di misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, secondo quanto previsto al successivo art. **16.5**;

m) qualora a seguito dell'inizio dell'esecuzione del Contratto, entro la ultimazione dei lavori dell'Intervento 1 il Progetto Definitivo dell'Intervento 2 non venga approvato e/o il Permesso di Costruire relativo

all'Intervento 2 non venga rilasciato, l'Affidatario decadrà dall'aggiudicazione/ il Contratto si risolverà con riferimento all'Intervento 2 il cui Progetto Definitivo e/o Permesso di Costruire non è stato approvato e/o non è stato rilasciato.

13.2 Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente art. **13.1**, il **Contratto** si intenderà risolto di diritto non appena **CAL** avrà dichiarato all'**Affidatario**, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi via PEC, l'intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio di **CAL**.

13.3 In tutti i casi di violazione da parte dell'**Affidatario** degli altri obblighi contrattuali che concretizzino un inadempimento grave, diversi da quelli di cui al precedente art. **13.1**, **CAL** invierà via PEC all'**Affidatario** diffida ad adempiere entro **15 (quindici)** giorni naturali e consecutivi, e qualora l'**Affidatario** non adempia il **Contratto** sarà automaticamente risolto.

13.4 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, verrà riconosciuto all'**Affidatario** il diritto al solo pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e accettate da **CAL**, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo a **CAL** dallo scioglimento del **Contratto** (anche per la maggiore spesa sostenuta per affidare le prestazioni ad altro operatore economico) e dell'ammontare dei danni diretti e indiretti subiti da **CAL** medesima. Si applica in ogni caso l'art. 122, comma 5 e ss., del D.Lgs. 36/2023.

13.5 In ogni caso di risoluzione del **Contratto**, **CAL** comunicherà all'**Affidatario** la data di restituzione della documentazione fornita per consentire l'espletamento della prestazione oggetto del **Contratto** oltre che la consegna della documentazione dallo stesso elaborata a fronte del **Contratto**

stesso.

ART. 14 - OBBLIGO DI RISERVATEZZA

14.1 Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. e al Regolamento UE 2016/679 (di seguito “**GDPR**”), l’**Affidatario** si impegna in solido con i propri dipendenti obbligandosi a rendere edotti gli stessi all’osservanza del segreto di tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere riguardanti **CAL**.

14.2 L’**Affidatario** è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le norme relative all’applicazione del D.Lgs. n. 196/2003 e del **GDPR** e nel rispetto delle regole di deontologia professionale.

14.3 L’**Affidatario** è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, l’**Affidatario** dovrà imporre l’obbligo di riservatezza a tutte le persone che per ragioni del loro ufficio verranno a conoscenza delle informazioni riservate.

14.4 In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo, **CAL** potrà procedere alla risoluzione di diritto del **Contratto** ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, secondo quanto previsto al precedente art. **13.1 lett. h)**, salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni.

ART. 15 - TRASPARENZA

15.1 L’**Affidatario** espressamente ed irrevocabilmente dichiara:

a) che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione

del **Contratto**;

b) di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del **Contratto**;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del **Contratto** rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) di non avere in corso né aver praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile;

e) di conoscere il contenuto del D.Lgs. n. 231/01 in materia di responsabilità amministrativa delle società derivante da reato (in ottemperanza al quale **CAL** ha adottato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo), impegnandosi ad astenersi - nell'espletamento del **Contratto** - da comportamenti idonei ad integrare uno dei reati previsti dal medesimo Decreto;

f) di conoscere e accettare le norme e i principi comportamentali contenuti nel Codice Etico e del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottati da **CAL**, anche pubblicati sul relativo sito internet www.calspa.it – sezione *Società Trasparente – Disposizioni Generali* - Atti generali - Codice Etico e Modello Organizzativo ex D.Lgs. n. 231/2001 , impegnandosi nel corso dell'esecuzione del **Contratto** a

rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e collaboratori le suddette norme e principi.

15.2 Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente articolo **15.1**, ovvero l'**Affidatario** non rispettasse per tutta la durata del **Contratto** gli impegni e gli obblighi di cui al precedente articolo **15.1**, **CAL** avrà il diritto di risolvere il **Contratto** a norma del precedente articolo **13** e di adottare gli ulteriori provvedimenti ivi previsti.

ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

16.1 L'**Affidatario** dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione del **Contratto**, le informazioni di cui all'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE"), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto di cui alla "Informativa privacy" in calce alla Dichiarazione integrativa, che si intende integralmente richiamata anche se non allegata al presente Contratto..

16.2 Con la sottoscrizione del **Contratto**, l'**Affidatario** si impegna ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi inclusi gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare, si impegna ad eseguire i

solì trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti.

16.3 L'**Affidatario** si impegna altresì a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio del trattamento ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE , tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.

16.4 L'**Affidatario** si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

16.5 Nel caso in cui l'**Affidatario** violi gli obblighi previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento, risponderà integralmente del danno cagionato agli interessati. In tal caso, **CAL** potrà risolvere il contratto ex art. 1456 c.c. secondo quanto previsto al precedente art. 13.1, lett. m, oltre al risarcimento del danno.

ART. 17 – SPESE DI CONTRATTO E TRATTAMENTO FISCALE

17.1 Tutte le imposte, le tasse e le spese relative al presente **Contratto** sono a carico dell'**Affidatario**.

17.2 In particolare, ai sensi dell'art. 18, co. 10 e dell'All. I.4 del D. Lgs. n. 36/2023 è a carico dell'**Affidatario** il pagamento dell'imposta di bollo per la sottoscrizione del **Contratto** corrispondente all'importo di **Euro 40 (quaranta/00)** (pari all'importo di Euro 40,00 in caso di Contratto avente

un importo complessivo non inferiore a Euro 40.000,00 e non superiore a Euro 150.000,00). A tal fine l'**Affidatario** provvede ad assolvere il pagamento dell'imposta di bollo mediante il modello "F24 ELIDE" secondo quanto disposto dall'Agenzia delle Entrate con Provvedimento n. 240013 e e Risoluzione n. 37 del 28 giugno 2023 ed a darne comunicazione via pec a CAL allegando l'F24 quietanzato.

Letto, approvato e sottoscritto.

Milano, [•]

Concessioni Autostradali Lombarde

[•]

S.p.A.

(l'Amministratore Delegato)

(l'Affidatario)

Dott. Gianantonio Arnoldi

[•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile, l'**Affidatario** dichiara di approvare tutte le clausole del **Contratto** ed, in particolare, quelle di cui agli artt. **2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.**

[•]

(L'Affidatario)

[•]

Documento informatico firmato digitalmente

ai sensi D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82